

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 026 DEL 02 MAGGIO 2017

OGGETTO: TRIBUTI - MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE

L'anno duemiladiciassette il giorno due del mese di maggio alle ore 17,00 nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti n. 19 consiglieri e assenti n. 13.

AZAOUI Fatima	Assente	MENEGON Francesca	
BARRASSO Pietro	Assente	MERLO Fabrizio	
BRESCIANI Riccardo		MOSCAROLA Giacomo	Assente
BUSCAGLIA Antonella	Assente	PARAGGIO Amedeo	Assente
COGOTTI Greta		POSSEMATO Benito	
D'ANGELO Claudia		RAISE Dorianò	Assente
DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea		RAMELLA GAL Antonio	Assente
FOGLIO BONDA Andrea		RASOLO Giuseppe	
FURIA Paolo		REGIS Filippo	
GAGGINO Massimiliano	Assente	RINALDI Giovanni	Assente
GALUPPI Paolo		RIZZO Paolo	
GENTILE Donato	Assente	ROBAZZA Paolo	
IACOBELLI Cinzia	Assente	ROSSO Simone	
MAIO Federico	Assente	SACCA' Antonio	
MANFRINATO Anna	Assente	ZANELLATO Lucio	
MARTON Gianluca		ZUCCOLO Alessandro	

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI.

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PRESA, LEONE, GAIDO, ZAGO, BARRESI.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

TRIBUTI - MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE RISCOSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE

Il sig. Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto.

Intervengono l'Assessore sig. Gaido e il Consigliere sig. Foglio Bonda.

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Quindi,

**IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)**

Richiamato l'articolo 52 del D. Lgs.vo 446/97, che riconosce a Comuni e Province la potestà regolamentare in materia di gestione delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'articolo 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", convertito con Legge 1 dicembre 2016, n. 225 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 ed entrata in vigore il giorno successivo, che disciplina l'istituto della definizione agevolata per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016;

Visto altresì l'articolo 6 ter del citato D.L. 193/2016, che stabilisce che anche i Comuni possono introdurre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie - non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati ai sensi delle disposizioni di legge di cui al R.D. 639/1910 dai Comuni stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del D. Lgs.vo 446/97 negli anni dal 2000 al 2016 - mediante provvedimento, da adottare con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, con il quale il Comune può disciplinare liberamente l'istituto di che trattasi, fermo restando che la scadenza delle rate per il pagamento degli importi dovuti non può superare la data del 30 settembre 2018;

Atteso che, con deliberazione del C.C. n. 4 del 31.01.2017 il Comune si è avvalso della facoltà di cui sopra ed ha introdotto il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate riscosse mediante ingiunzione fiscale, facendo rientrare nell'ambito di applicazione dell'istituto di che trattasi le entrate di natura tributaria relative alla Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) ed alla Tariffa Rifiuti TARI e le entrate relative a violazioni del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto l'articolo 4 del sopracitato Regolamento con il quale, in analogia con quanto previsto dal D.L. 193/2016 per i carichi affidati agli Agenti della riscossione, è stato fissato al 31 marzo 2017 il termine per la presentazione delle istanze per la definizione agevolata da parte dei soggetti interessati;

Considerato che il termine del 31 marzo 2017, stabilito per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dalla normativa sopramenzionata, è stato prorogato ad opera del D.L. 36 del 24/03/2017;

Ritenuto opportuno modificare, anche per quanto riguarda la definizione agevolata delle entrate comunali, la scadenza temporale per la presentazione delle relative istanze da parte dei soggetti interessati, per consentire di poter raccogliere più istanze possibili, stante il crescente numero di contribuenti che richiedono informazioni in merito, modificando pertanto il citato articolo 4 del Regolamento, con la previsione del 15/05/2017 come termine ultimo per la presentazione delle istanze di definizione agevolata;

Visto il D. Lgs. vo 267/2000;

Visto il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria acquisito ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000;

Sentita la 1° Commissione Consiliare nella seduta del 26.04.2017;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. vo 267/2000;

Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile non è richiesto, in quanto l'atto non comporta aumento o diminuzione di entrate, impegno di spesa e non concerne gestione del patrimonio;

Con voti favorevoli n. 18 (Partito Democratico, Biella in Comune, I Love Biella, Fratelli d'Italia), contrari n. 02 (Lista Civica Biellese, Buongiorno Biella), astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Cogotti, Foglio Bonda, Rosso

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente richiamate, la sostituzione integrale dell'articolo 4 del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate riscosse mediante ingiunzione fiscale, approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 31/01/2017, con la disposizione sotto riportata:

Art. 4

Istanza del debitore e termini

- 1) *Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata deve presentare al Comune, per le ingiunzioni emesse e notificate dal medesimo ed al Concessionario, per le ingiunzioni emesse e notificate da quest'ultimo, a pena di decadenza, entro e non oltre il 15 maggio 2017 apposita istanza redatta esclusivamente sul modello approvato dal Comune ed allegato al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale.*
- 2) *Qualora l'istanza non sia presentata direttamente agli sportelli del Comune o del Concessionario, ma sia presentata mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata, alla stessa deve essere allegato un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.*
- 3) *L'istanza deve contenere l'indicazione del numero delle rate scelto dal debitore per l'effettuazione del pagamento, tra una delle seguenti opzioni:*
 - a) *rata unica entro il 31 luglio 2017*

- b) *per debiti di importo complessivo inferiore ad € 1.000,00 (intendendo per tali anche quelli derivanti dalla somma di più ingiunzioni fiscali): pagamenti dilazionati fino ad un massimo di tre rate di pari importo alle seguenti scadenze: 31 luglio 2017, 30 settembre 2017, 30 novembre 2017;*
- c) *per debiti di importo complessivo superiore ad € 1.000,00 (intendendo per tali anche quelli derivanti dalla somma di più ingiunzioni fiscali): pagamenti dilazionati fino ad un massimo di cinque rate di pari importo alle seguenti scadenze: 31 luglio 2017, 30 settembre 2017, 30 novembre 2017, 30 aprile 2018 e 30 settembre 2018.*
- 4) *L'istanza di definizione agevolata deve altresì indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, con l'assunzione dell'impegno a rinunciare a detti giudizi.*
- 5) *In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale con maturazione giornaliera.;*
2. di dare atto che si provvederà all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, in conformità a quanto disposto dall'articolo 52 del D. Lgs.vo 446/97.
-
-